

Newsletter n. 19 del 21 Agosto 2021

1. PEGNI NON POSSESSORI - Istituito il Registro informatico presso l'Agenzia delle Entrate - Pubblicato il regolamento che ne disciplina la formazione e la tenuta

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021, il **Decreto 25 maggio 2021, n. 114** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, che regola il **pegno mobiliare non possessorio** a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa, come previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Ricordiamo che con il citato articolo 1 del D.L. n. 59/2016 (*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*), convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'**istituto del pegno mobiliare non possessorio** che è una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore.

Al fine di garantire il corretto funzionamento, il D.L. n. 59/2016, prevede l'istituzione di un **registro informatizzato** presso l'Agenzia delle entrate, per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori. Secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 59/2016 *"Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali"*.

Al comma 6 dello stesso articolo 1 si demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, degli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché delle modalità di accesso al registro stesso.

Tale decreto, emanato dopo cinque anni, regola, dunque, le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.

Il sistema informatico di cui al presente regolamento – secondo quanto stabilito all'art. 12 del regolamento - dovrà essere realizzato dall'Agenzia delle entrate **entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento** (28 agosto 2021 – 29 aprile 2022).

Gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 59/2016 – *"possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa"*.

Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili, anche immateriali, registrati.

L'istituto del pegno mobiliare non possessorio, esistente in forma analoga di altri paesi, amplia la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, consentendo loro di dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza spossessamento. In questo modo è possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno per l'attività di impresa.

Il bene viene dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori ("Registro Pegni") per garantire l'opponibilità verso i terzi.

Finalità del Registro è dunque la pubblicità dichiarativa.

Con l'attivazione dell'atteso "Registro Pegni", nei tempi previsti dal decreto, gli imprenditori di tutti i settori avranno, infatti, uno strumento in più di accesso al credito, certamente da considerare "credito buono", in quanto basato su parte del reale valore delle aziende (mezzi di produzione, scorte di magazzino, beni in fase di trasformazione, eccetera).

Si tratta di una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese, sia da parte delle banche che dei fornitori.

Gli elementi innovativi del decreto n. 114/2021 riguardano:

- La definizione delle tipologie di **atti costitutivi**;
- Il modello di riferimento delle **modalità di registrazione**;
- Le tipologie e contenuti della domanda di **iscrizione al Registro Pegni**;
- Le modalità di **consultazione**;
- Le **tariffe**.

L'Ufficio è diretto da un **conservatore**, depositario del registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate (art. 1, comma 4).

Le iscrizioni e le altre formalità possono essere eseguiti in forma:

- di **atto pubblico**,
- di **scrittura privata autenticata** o accertata giudizialmente,
- di **contratto sottoscritto digitalmente dalle parti**,
- di **provvedimento dell'autorità giudiziaria** (art. 3, comma 4).

Nell'ottica di semplificazione delle procedure, viene, inoltre, prevista la possibilità di redigere l'atto in forma di **contratto privato con firma digitale**, che può essere inviato con procura da una delle parti coinvolte o da un rappresentante.

Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono **consultabili da chiunque per via telematica** (art. 10, comma 1).

Per le operazioni nel registro pegni, tranne quelle richieste da amministrazioni dello Stato o effettuate a favore dello Stato, sono

dovuti i **diritti di certificazione, visura e copia** indicati nella Tabella allegata al decreto.

Le misure di tali diritti verranno aggiornate ogni due anni con decreto, del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. ENTI COOPERATIVI - Fissato l'importo del contributo di vigilanza per il biennio 2021 - 2022 - Versamento entro il 16 novembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il **decreto ministeriale 11 giugno 2021** con il quale viene determinato il contributo di vigilanza dovuto dagli enti cooperativi per il biennio 2021/2022.

Il provvedimento conferma sia i parametri di riferimento per il calcolo del dovuto e l'entità del medesimo per ciascuna fascia delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso, facendo riferimento a quelli del bilancio d'esercizio con data di chiusura nell'anno 2020.

Per **le società cooperative**, il contributo va da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 2.380,00 euro ed è suddiviso in cinque fasce in relazione al **numero dei soci**, al **capitale sottoscritto** e al **fatturato** (art. 1).

Per le **banche di credito cooperativo** sono previste tre fasce da un minimo di 1.980,00 euro a un massimo di 6.600,00 euro in relazione al **numero dei soci** e al **totale dell'attivo** (art. 2).

Per le **società di mutuo soccorso** sono previste tre fasce da un minimo di 280,00 euro ad un massimo di 840,00 euro in relazione al **numero dei soci** e ai **contributi mutualistici** (art. 3).

Il contributo è dovuto nell'entità prevista dalla fascia nella quale ricade il parametro più elevato (art. 4). E' prevista una maggiorazione del 50% per gli enti soggetti a revisione annuale in base all'articolo 15 della Legge n. 59/2992:

- **Cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale** che hanno avviato o realizzato un programma edilizio ridotto al 10% in assenza di interventi edilizi;
- **Con fatturato superiore a 28.113211, 44 euro** ovvero che detengono partecipazione di controllo in Srl.

Per le **cooperative sociali ex lege n. 381/1991** è prevista una maggiorazione del 30%.

L'importo, determinato sulla base di alcuni parametri, dovrà essere **versato con modello F24 entro il 16 novembre 2021** (90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, come disposto dall'art. 9).

Gli enti che **deliberano lo scioglimento** entro il termine di pagamento del contributo sono, invece, tenuti al pagamento nella misura minima oltre le maggiorazioni (art. 5, comma 1).

Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni **dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese**. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese (art. 5, comma 2).

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021 (art. 5, comma 3).

I **contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico** sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul **modello F24** utilizzando i seguenti codici tributo:

- **Codice 3010:** contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
- **Codice 3011:** maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento
- **Codice 3014:** sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso **non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza** possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale delle cooperative (art. 6).

I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse (art. 7).

Per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che **ritardano od omettono** - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà - secondo quanto stabilito dall'art 8 del decreto - ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del **decreto ministeriale 18 dicembre 2006** che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Vediamo di fare un po' di chiarezza sulle eventuali sanzioni applicabili in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo in questione.

Secondo quanto disposto dal richiamato articolo 5, del D.M. 18 dicembre 2006, per **mancato, ritardato o insufficiente versamento** il competente Ufficio della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico determina, per gli enti cooperativi vigilati dal Ministero stesso, il contributo, con l'applicazione delle **penalità stabilite** dall'art. 15, **comma 5**, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come da ultimo modificato dall'art. 42, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.

In base al citato nuovo comma 5, in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo:

- a) se detto pagamento viene effettuato **entro trenta giorni** dalla scadenza prevista, si applica una sanzione **pari al 5 per cento del contributo**;
- b) per i versamenti **effettuati successivamente**, tale sanzione viene **elevata al 15 per cento**.

In entrambi i casi sono dovuti gli **interessi legali** maturati nel periodo.

In caso di omesso pagamento del contributo **oltre il biennio di riferimento** di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere **cancellati dal registro**

prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora entro trenta giorni dalla **notifica dell'accertamento d'ufficio** l'ente non avrà provveduto al pagamento, la Direzione generale stessa provvederà all'**iscrizione a ruolo**.

La potestà di accertamento deve essere esercitata **entro cinque anni** dal termine previsto per il pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Determinato il contributo al Fondo di garanzia per l'anno 2021 - Da versare entro il 31 ottobre

Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i **mediatori di assicurazione e di riassicurazione**, per l'anno 2021, rimane fissato **nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2020**.

I versamenti di tale contributo devono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2021**.

Nel medesimo termine i mediatori dovranno trasmettere al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante le **provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2020**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 3 agosto 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 2021, che ha fissato l'importo del contributo al fondo di garanzia per l'anno 2021 per i mediatori di assicurazione e riassicurazione

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. PIANO ITALIA A 1 GIGA - In corso la consultazione pubblica

E' in corso la **consultazione pubblica** sul piano di intervento pubblico "**Italia a 1 Giga**", previsto dalla **Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la Gigabit Society**.

Il piano, approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, è **in consultazione dal 6 agosto al 15 settembre**.

L'obiettivo del piano è quello di **garantire la connettività ad almeno 1Gbit/s in download alle unità immobiliari che lo necessitano entro il 2026**, così come delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in anticipo rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030.

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni **entro le ore 13 del 15 settembre**, all'indirizzo e-mail: Italia1Giga_consultazione@governo.it.

Al termine della consultazione, il piano di intervento in esame sarà notificato alla Commissione europea secondo le norme (articolo 108, paragrafo 3) che regolano il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

LINK:

[Per accedere alla consultazione pubblica clicca qui.](#)

5. ITALIA DIGITALE 2026 - Obiettivi e iniziative per il PNRR

La digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi pubblici è un impegno non più rimandabile per **far diventare la Pubblica Amministrazione un vero "alleato" di cittadini e imprese**.

Il digitale è la soluzione in grado di accorciare drasticamente le "distanze" tra enti e individui e ridurre i tempi della burocrazia.

La strategia **Italia digitale 2026** include importanti investimenti per garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, condizione necessaria per consentire alle imprese di catturare i benefici della digitalizzazione e più in generale per realizzare pienamente l'**obiettivo di gigabit society**.

Una Pubblica Amministrazione (PA) efficace deve saper supportare cittadini e imprese con **servizi sempre più performanti e universalmente accessibili**, di cui il digitale è un presupposto essenziale.

L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026.

Per fare ciò pone cinque ambiziosi obiettivi:

1. **Diffondere l'identità digitale**, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
2. **Colmare il gap di competenze digitali**, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare **servizi in cloud**;
4. Raggiungere almeno l'80% dei **servizi pubblici essenziali erogati online**;
5. Raggiungere, in collaborazione con il MISE, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con **reti a banda ultra-larga**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

6. "inPA" - Debutta il Portale del reclutamento

Debutta in rete **"InPA - il Portale del Reclutamento"**, la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione.

Dal 10 agosto e per le prossime settimane il Portale inPA -sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva - funzionerà in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula.

Dall'autunno sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

InPA - istituito originariamente dalla legge n. 56/2019, inserito nel PNRR e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 - sarà **il luogo del cambiamento della Pubblica Amministrazione**. Lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.

Dal 10 agosto i cittadini potranno registrarsi al Portale inPA, tramite SPID, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.

Il Dipartimento ha, inoltre, attivato una **partnership con LinkedIn**, per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti attivi in Italia e nel mondo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

7. GREEN PASS - Per il Garante Privacy è lecita la verifica dell'identità personale - La risposta alla regione Piemonte

Il 10 agosto il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi e per rispondere ad un quesito rivolto all'Autorità dalla Regione Piemonte **sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar**.

Sulla richiesta di chiarimenti della **Regione Piemonte**, il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13, comma 2, del D.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, ovvero:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

- b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il Garante ha poi sostenuto che tra le garanzie previste dall'art. 1, comma 5, dello stesso D.P.C.M. del 17 giugno 2021 è compresa anche **l'esclusione della raccolta, in qualunque forma, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione.**

Entro questi limiti, conclude il Garante, **è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella sola verifica dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.**

LINK:

[Per consultare il testo della nota inviata alla Regione Piemonte clicca qui.](#)

7.1. GREEN PASS - La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 - I chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Con la **circolare del 10 agosto 2021, Prot. n. 15350/117/2/1**, il Ministero dell'Interno fornisce ai Prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Osserva il Ministero che, riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, le vigenti disposizioni individuano **due diverse successive fasi.**

La **prima fase** consiste nella **verifica del possesso della certificazione verde** da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata come "un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati", specificatamente indicati nel comma 2, dell'art. 13, del D.P.C.M. 17 giugno 2021.

La **seconda fase** - come viene spiegato nella circolare - consiste nella **dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale** mediante l'esibizione di un documento d'identità.

"Si tratta - precisa lo stesso Ministero dell'Interno - di un'ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni.

Diversamente dalla prima, questa verifica *"non ricorre indefettibilmente"* come dimostra la locuzione *"a richiesta dei verificatori"*.

"La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha **natura discrezionale** ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima.

Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione" precisa inoltre la circolare.

Dunque gli esercenti hanno l'obbligo di chiedere il Green Pass, ma non il documento, che può comunque essere richiesto, a discrezione, in caso di palese violazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

7.2. GREEN PASS NEL LUOGHI DI LAVORO - Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Green pass: quando serve? A chi? Il datore di lavoro può imporre la certificazione ai propri lavoratori? Chi si occupa dei controlli?

Con l'**approfondimento del 6 agosto 2021**, la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** prende in esame la disciplina, entrata in vigore alla stessa data, per quanto riguarda **l'obbligo di Green**

pass Covid-19 per accedere ad eventi e luoghi aperti al pubblico, fornendo le proprie risposte alle domande più frequenti con riferimento alla entrata in vigore dell'obbligo di green pass nel nostro Paese.

Nel giorno in cui prende avvio l'obbligo della certificazione per l'accesso ad alcune attività, disposto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, arrivano, così, le risposte di Fondazione Studi alle domande più frequenti, corredate da **due fac simile per la nomina del lavoratore al controllo del Green pass dei clienti** che accedono ai locali e per l'informativa che il datore di lavoro deve allegare all'atto di delega.

Una bussola per orientarsi nella nuova normativa che specifica gli obblighi per clienti e dipendenti, rimarca le azioni che il datore di lavoro deve effettuare e sottolinea la mancata necessità di aggiornamento dei protocolli anti contagio, che restano invariati dall'introduzione dell'obbligo di Green pass.

L'approfondimento include anche le prime indicazioni sull'**operatività della certificazione verde dal 1° settembre**, contenute nel D.L. recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti*", approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ma non ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per accedere al documento dei Consulenti del lavoro clicca qui.](#)

7.3. GREEN PASS - Controlli anche da parte delle Dogane

Sia **nel corso delle ordinarie attività di controllo doganale** effettuate a vario titolo, che **nel corso delle ordinarie attività espletate nei confronti degli intestatari di licenza fiscale** per quanto riguarda i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso, **i funzionari verificatori potranno procedere a riscontrare anche l'osservanza dell'obbligo in materia di Certificazioni Verdi COVID-19.** Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con le **determinazioni nn. 304789 e 304143 del 18 agosto 2021.**

Nel novero dei servizi ed attività ad accesso condizionato, il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L. n. 52/2021 individua i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, e sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casino.

Di conseguenza l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che nel corso delle ordinarie attività di controllo doganale effettuate a vario titolo, i funzionari potranno procedere alle predette verifiche qualora le stesse siano espletate all'interno di luoghi ove insistono anche attività e servizi di cui all' art. 9 bis, comma 1, del D.L. 52/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 304789/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 304143/2021 clicca qui.](#)

8. L. N. 116/2021 - DEFIBRILLATORI IN AMBITO EXTRAOSPEDALIERO

Dopo un iter parlamentare durato più di due anni, è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021, la **Legge 4 agosto 2021, n. 116**, recante "**Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici**".

Il provvedimento è diretto nel suo complesso a **favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici od automatici esterni (DAE)** in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti, e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.

All'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, vengono espressamente elencati i luoghi presso i quali devono essere installati i DAE, vale a dire:

- a) **presso le sedi delle pubbliche amministrazioni** in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico (lettera a));
- b) **negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna** che effettuino tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione (lett. b)).

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, la **definizione di un programma pluriennale** per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei

DAE nei luoghi sopra indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In attuazione di tale disposizione vengono concessi contributi nel limite di **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**.

Con una modifica all'articolo 1 della legge n. 120 del 2001, l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito **anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare**.

In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare».

Il numero di persone in grado di utilizzare questi apparecchi è ancora esiguo, per cui la legge, all'articolo 5, prevede che *"le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione ..., programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 116/2021 clicca qui.](#)

9. SERVIZI ON LINE INPS - Arriva la delega dell'identità digitale

Data l'imminente dismissione del PIN INPS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS, dal **16 agosto 2021**, il cittadino che sia **impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS, può delegare un'altra persona** di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

Lo comunica l'INPS con la **circolare n. 127 del 12 agosto 2021**.

Con la stessa circolare si comunica che i PIN già rilasciati dall'Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, **saranno dismessi** alla data del **30 settembre 2021**, in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS e l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

La **delega dell'identità digitale** è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale potranno esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

La **richiesta di registrazione** di una delega può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'INPS esibendo la seguente documentazione:

- **modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale** (per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori va utilizzato il mod. **AA10**, per tutti gli altri va utilizzato il mod. **AA08**);
- **copia del documento di riconoscimento del delegante.**

In occasione dell'attribuzione della delega, il delegante può definirne il **termine di validità**.

In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Ogni persona può designare un solo delegato.

Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.

Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Dopo la registrazione a sistema della delega, il **delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante**, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e potrà scegliere, quindi, se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 127/2021 clicca qui.](#)

10. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - Approvate le Linee Guida

Il Ministero della transizione ecologica con **decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021** ha approvato le **linee guida sulla classificazione dei rifiuti** di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) n. 105 del 18 maggio 2021, in attuazione dell'art. 184, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ne è stato dato avviso con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 21 agosto 2021**.

Il citato decreto direttoriale e la delibera SNPA sono stati pubblicati sul rito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 105/2021 con allegate le Linee Guida clicca qui.](#)

11. MISURE A SOSTEGNO DELL'INDUSTRIA DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI - Domande al via dal 22 settembre

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con **decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 agosto 2021** sono stati definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni in favore di piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, nonché gli aspetti inerenti le richieste di erogazione delle agevolazioni concesse.

Le **risorse disponibili** sono pari a **euro 5.000.000,00**.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 12.00 del 22 settembre 2021** esclusivamente attraverso **la procedura informatica disponibile sul sito di INVITALIA**.

Sono finanziabili progetti d'investimento presentati da imprese del settore negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale, con **programmi di spesa compresi tra 50 e 200 mila euro**.

Le agevolazioni prevedono **un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese** sostenute e ammissibili.

Possono **beneficiare delle agevolazioni** le imprese di piccola dimensione, di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco dei **codici ATECO ammessi**, integrato con decreto 18 maggio 2021, come risultante dal codice "prevalente" di attività comunicato al Registro delle imprese.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, **relative a:**

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- brevetti, programmi informatici e licenze software;
- formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto.

Le imprese potranno richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese sopra indicate. Il contributo potrà arrivare fino al 20% delle spese del progetto complessivamente ritenute ammissibili.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco dei CODICI ATECO ammessi ai benefici clicca qui.](#)

12. IPCEI - Dal 3 settembre oltre 1,7 miliardi di euro per incentivi su batterie e microelettronica

Dal 3 settembre le imprese italiane che sono state selezionate a partecipare agli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) su batterie potranno richiedere le **agevolazioni** per progetti di investimento e attività di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nell'ambito delle catene di valore strategico individuate dalla Ue.

E' quanto stabilito dai tre decreti del Ministro dello Sviluppo economico del 7 luglio 2021, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 219 agosto 2021, che ripartiscono oltre 1,7 miliardi di euro di risorse stanziare nel Fondo IPCEI gestito dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, sono due gli **IPCEI** che vengono attivati a sostegno delle imprese italiane nel settore strategico delle **batterie (IPCEI Batterie 1 – IPCEI Batterie 2)**, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro, mentre ulteriori risorse vengono assegnate all'IPCEI sulla **microelettronica (IPCEI Microelettronica)**, per un ammontare complessivo di circa 700 milioni.

L'obiettivo degli interventi è quello di rafforzare la competitività di settori strategici dell'industria nazionale ed europea attraverso una forte sinergia e integrazione tra le filiere dei Paesi membri della Ue.

Possono beneficiarie delle agevolazioni contemplate nel Fondo IPCEI le imprese di qualsiasi dimensione, destinatarie degli aiuti di Stato, gli organismi di ricerca, individuati nell'ambito di un IPCEI oggetto di notifica alla Commissione europea.

In particolare, i partecipanti devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti e regolarmente **iscritti al registro delle imprese**;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e **non essere sottoposti a procedure concorsuali**;
- **non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa** in difficoltà così come individuata dalla Comunicazione della Commissione europea n. 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";
- **essere in regola con la restituzione di somme** dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali e incompatibili** dalla Commissione europea.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dei tre decreti clicca qui.](#)

13. BONUS TERME 2021 - In arrivo incentivi per l'acquisto servizi termali

Sono **53 milioni** di euro le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di **servizi termali accreditati**.

E' quanto stabilisce il decreto del Ministro dello Sviluppo economico con il quale è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

Il Bonus Terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, **senza limiti di ISEE** e senza limiti legati al nucleo familiare.

Si tratta, in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.

Ciascun cittadino potrà usufruire di **un solo bonus**, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un **massimo di 200 euro**.

Con un prossimo avviso che verrà pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico e di INVITALIA verrà data comunicazione dell'elenco degli stabilimenti accreditati e dell'apertura delle prenotazioni per i servizi termali.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

14. PIANO APISTICO NAZIONALE - Aperto il bando per l'accesso ai finanziamenti per l'annualità 2022 - Domande entro il 20 settembre 2021

E' ufficialmente aperto il **bando per l'accesso ai finanziamenti per il settore apistico per il 2022** e le modalità di ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale.

Il Piano apistico nazionale è cofinanziato al 50% dell'Unione Europea per un **importo complessivo di euro 10.333.074** di cui:

- **euro 1.158.000** sono stati riservati al Sottoprogramma nazionale gestito direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
- **euro 9.175.074** sono ripartiti fra le Regioni e Province autonome.

La **campagna apistica 2022**, che per quest'anno sarà **prolungata fino al 31 dicembre 2022**, segnerà la conclusione dei Programmi apistici triennali e fungerà da raccordo con i futuri Piani Strategici Nazionali, che partiranno il 1 gennaio 2023 e si concluderanno il 31 dicembre 2027.

La **domanda per partecipare alla procedura selettiva** per l'attribuzione dei finanziamenti è redatta dal legale rappresentante del soggetto che la presenta, utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo pagatore (AGEA) e scaricabile dal portale SIAN, sotto la voce Utilità > Download > DownloadModulistica > Scarico modulistica domande di premio del miele > Domanda di premio.

Tassativamente ed a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione, in un unico file debitamente firmato digitalmente, va inviata **entro le ore 16:00 del giorno 20 settembre 2021** esclusivamente a mezzo PEC con oggetto "*Domanda di partecipazione al bando per l'accesso ai finanziamenti di cui al Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale per l'annualità 2022*", da inviarsi al seguente indirizzo: bandomiele2022@pec.politicheagricole.gov.it

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 11 agosto 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello di domanda di partecipazione al bando clicca qui.](#)

15. MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA - Le regole tecniche per il collegamento tra i sistemi di pagamento

I requisiti tecnici previsti per il collegamento degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico utili per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri **sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni**, che fa riferimento ai Registratori Telematici, quali strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica.

Lo ha previsto l'**Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021**.

La **legge 23 luglio 2021, n. 106** ha modificato l'articolo 22 e introdotto l'articolo 22-bis al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevedendo, rispettivamente:

- un **aumento al cento per cento del credito d'imposta** riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo;
- il **riconoscimento di un credito d'imposta per un massimo di 160 euro** agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (credito utilizzabile anche a

fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti).

Le sopra richiamate disposizioni demandano a provvedimenti del Direttore dell'Agencia delle entrate le regole tecniche previste per il collegamento tra strumenti che consentono il pagamento elettronico e strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai fini fiscali.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla predetta disposizione richiamando le regole tecniche già declinate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Con ulteriori provvedimenti potranno essere definite ulteriori regole per il predetto collegamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 211996/2021 clicca qui.](#)

16. PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA - IVA al 4% anche se contiene erbe aromatiche e spezie di uso comune

La L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha sottratto, con effetto retroattivo, all'aliquota al 10% per inserirli nei beni soggetti all'aliquota IVA al 4%, i prodotti della panetteria ordinaria che contengono, tra l'altro, anche "le erbe aromatiche e le spezie di uso comune".

Lo ha chiarito l'Agencia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 547 del 17 agosto 2021**, con cui ha specificato che per quanto riguarda l'espressione "**erbe aromatiche e spezie di uso comune**" deve essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell'alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall'aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale.

Il n. 15) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e "*altri prodotti della panetteria ordinaria*" anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio.

Tra i "*prodotti della panetteria ordinaria*" ai fini dell'applicazione dell'IVA - secondo quanto stabilito dall'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 4 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) - devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, "**con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune...**".

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 547/2021 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI PER GLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL)

Il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, hanno approvato, con Decreto Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021, le "**Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)**", da parte dei Mobility manager.

La predisposizione dei PSCL è un elemento essenziale verso l'adozione sempre più diffusa di iniziative di mobilità sostenibile volte, in particolare, alla razionalizzazione e alla riduzione degli spostamenti sistematici casa-lavoro.

I PSCL sono finalizzati, altresì, a una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale, a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

LINK:

[Per scaricare il testo delle LINEE GUIDA clicca qui.](#)

2) SPID - ONLINE IL NUOVO SITO INTERNET RINNOVATO

È online, con una nuova grafica e con una riorganizzazione dei contenuti, il **nuovo sito dedicato al Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID**.

Obiettivo principale del nuovo sito, sviluppato in ottica mobile first, secondo le Linee guida di design dei servizi pubblici, è continuare a fornire a cittadini, amministrazioni e aziende tutte le utili informazioni su SPID, attraverso un portale di facile navigazione e con contenuti puntuali e mirati a soddisfare le esigenze degli utenti.

Arricchita con nuovi contenuti anche la sezione delle domande frequenti (FAQ) per rispondere a tutte le domande più frequenti su SPID.

Usabilità e accessibilità sono alla base della progettazione del nuovo sito.

La revisione del sito SPID rientra tra le attività dell'Accordo di collaborazione fra l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e il Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto nel novembre 2020, che prevede anche il potenziamento del supporto ai fornitori di servizi per l'implementazione di SPID e ai cittadini e imprese sul funzionamento e le caratteristiche di SPID.

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) comunica che ad oggi sono **oltre 23 milioni le identità rilasciate**.

Tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si punta a far utilizzare l'identità digitale, per accedere ai servizi online, **da almeno il 70% della popolazione italiana entro il 2026**.

LINK:

[Per accedere al nuovo sito clicca qui.](#)

3) IMMOBILI E BONUS FISCALE 2021 - Guida pratica del Notariato

L'emergenza Covid ha imposto l'adozione di numerosi interventi a sostegno dell'economia. I lunghi mesi di lockdown e una ripresa che sembra ancora lenta hanno spinto il Governo a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi in corso, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano.

Nel tentativo di districarsi tra conferme di bonus già esistenti e nuovi strumenti di sostegno, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori hanno elaborato una nuova **guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la "casa"** per orientare i cittadini in una vera e propria "giungla" normativa.

La guida si presenta come una sintesi delle molteplici agevolazioni fiscali relative al settore immobiliare, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra Bonus a regime, Bonus rafforzati e Super-Bonus (110%) e con riguardo a questi ultimi tra bonus c.d. "trainanti" e bonus "trainati", e così via.

Attraverso schede sintetiche, la guida illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare esempi pratici.

Questo Vademecum - si legge nella presentazione - vuole offrire un primo orientamento che non può però prescindere dal coinvolgimento dei professionisti tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali.

LINK:

[Per scaricare il testo della GUIDA clicca qui.](#)

4) STABILITE LE SPECIFICHE TECNICHE DEL FORMATO ELETTRONICO da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie

Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, sono state approvate, con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021 - le specifiche tecniche del formato elettronico, di cui all'Allegato A del decreto, per l'invio telematico - tramite il Portale del Federalismo Fiscale - delle **delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) PORTI - ASSEGNATE NUOVE RISORSE PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili continua l'assegnazione di risorse alle Autorità portuali per consentire gli interventi di rafforzamento infrastrutturale dei porti, per aumentarne la capacità e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che attribuisce e rende utilizzabili per interventi prioritari sui porti, già individuati ma fino ad ora non finanziati, **112,2 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026** del Fondo Investimenti presso il Ministero.

Si tratta di risorse disponibili nel bilancio del Ministero che si vanno ad affiancare alle risorse per i porti previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui sono già stati approvati e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo complementare.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) SERVIZI DI RILASCIO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA VACCINI - ESENTI DA IVA FINO AL 2022

Le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario sono da considerarsi come "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per consentire l'accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, "indispensabili" al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infezioni da COVID-19.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con il **principio di diritto n. 12 del 9 agosto 2021**, riguardante il regime IVA applicabile ai servizi di rilascio e gestione della piattaforma vaccini.

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all'articolo 1, comma 453, prevede che in deroga al numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1973, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

La norma richiamata ha, pertanto, introdotto un regime che comporta l'esenzione IVA per le cessioni di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, con diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e conseguente neutralità ai fini del calcolo del pro-rata.

Il regime è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del principio di diritto n. 12/2021 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... DOPO IL BONUS TV-DECODER E' ARRIVATO ANCHE IL BONUS ROTTAMAZIONE TV ED E' STATO RIMODULATO IL CALENDARIO DI AVVIO !

Niente più "switch-off" al 1° settembre. Del passaggio dallo standard di trasmissione Mpeg2 al più evoluto **Mpeg4** si avrà un primo timido assaggio il **15 ottobre 2021**.

Il passaggio poi dal **Dvb-TalDvb-T2**, vero emblema della TV digitale terrestre di nuova generazione, slitta dal 30 giugno 2022 a un periodo **a partire dal 1° gennaio 2023**.

Per garantire un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, è stato, infatti, firmato un decreto (datato 30 luglio 2021), che **rimodula il calendario** del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali.

Chi volesse continuare a guardare la televisione e quindi sostituire l'apparecchio per un motivo o per l'altro, **potrà ora avvalersi di due "bonus"**:

- del **"Bonus tv – Decoder"**, con **valore fino a 50 euro**, riservato alle **famiglie con ISEE fino ai 20mila euro**, previsto dall'art. 1, comma 1039, lett. c) della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 e regolamentato con **Decreto interministeriale 18 ottobre 2019**;

- del **"Bonus rottamazione – TV"**, con **valore fino ad un massimo di 100 euro**, rivolto a tutti, indipendentemente dal reddito, regolamentato con il **Decreto interministeriale 5 luglio 2021**.

BONUS TV - DECODER DI NUOVA GENERAZIONE

Il **"Bonus TV-Decoder"**, con **valore fino a 50 euro**, è un'agevolazione per l'acquisto di **TV e decoder** idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di **decoder per la ricezione satellitare**.

Il "Bonus TV" è **disponibile fino al 31 dicembre 2022** o all'esaurimento delle risorse stanziato ed è **riservato alle famiglie con ISEE fino ai 20 mila euro**.

Lo stanziamento complessivo previsto è di circa **150 milioni di euro**.

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una **richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus**. A tal fine devono dichiarare:

- di essere residenti in Italia e
- di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti "idonei".

BONUS ROTTAMAZIONE TV

Dal **23 agosto 2021** i cittadini possono richiedere il **bonus rottamazione TV** per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10.

Lo prevede il **Decreto Interministeriale 5 luglio 2021**, recante *"Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021.

Il Bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un **massimo di 100 euro**, che si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici.

A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini **senza limiti di ISEE**.

Il decreto contiene anche il **modulo** per richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata.

L'avvio a riciclo dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 è effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del **modulo di autocertificazione** (allegato al decreto), mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018.

BONUS ROTTAMAZIONE TV

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto attuativo che rende operativo il bonus rottamazione Tv, in favore dei cittadini che acquisteranno televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10.

A differenza del precedente incentivo (BONUS TV-DECODER), che **resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile** per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti, il bonus rottamazione TV si rivolge a **tutti i cittadini** in quanto **non prevede limiti di ISEE** e, in particolare, verrà riconosciuto un bonus per l'acquisto di un televisore per ogni nucleo familiare **fino al 31 dicembre 2022**.

L'agevolazione consiste in uno **sconto del 20%** sul prezzo d'acquisto, **fino a un massimo di 100 euro**, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Il bonus rottamazione TV ha, infatti, l'obiettivo di **favorire la sostituzione di apparecchi televisivi** che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, al fine di garantire la tutela ambientale e la promozione dell'economia circolare attraverso un loro **corretto smaltimento**.

Le risorse destinate alla misura sono complessivamente **250 milioni di euro**.

Il provvedimento individua **tre requisiti** per beneficiare dell'incentivo:

- residenza in Italia,
- rottamazione di un televisore e
- il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

A tal riguardo è previsto che potranno accedere all'agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a settantacinque anni, che sono esonerati dal pagamento del suddetto canone.

La **rottamazione** potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore, **consegnando al rivenditore quello vecchio**, che si occuperà poi dello smaltimento dell'apparecchio e di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio.

Un'altra modalità per rottamare la vecchia tv è **consegnarla direttamente in una isola ecologica autorizzata**. In questo caso un modulo certificherà l'avvenuta consegna dell'apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.

In vista del passaggio agli standard di trasmissione del digitale terrestre di nuova generazione Dvbt-2/Hevc Main 10, i cittadini possono verificare la **compatibilità dei televisori** in proprio possesso e gli elenchi delle apparecchiature idonee seguendo le informazioni e le procedure indicate sul sito "**Nuova TV digitale**".

RIMODULATO IL CALENDARIO DI RIASSETTO DELLE FREQUENZE

Per garantire un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, è stato, inoltre, firmato un decreto (datato 30 luglio 2021), che **rimodula il calendario** del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali.

Il provvedimento prevede che a partire dal **15 ottobre 2021** alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4.

In particolare, il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali viene così rimodulato:

- **Dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021** nell'area 1A - Sardegna;
- **Dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022** nell'area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell'area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza;
- **Dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022** nell'area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche;
- **Dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022** nell'area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Il decreto ha inoltre disposto l'introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terrestre Dvbt-2 a partire **dal 1 gennaio 2023**.

LINK:

[Per saperne di più sul **BONUS TV – DECODER** clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 18 ottobre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del MODULO di riconoscimento del contributo BONUS TV - DECODER clicca qui.](#)

LINK:

[Per verificare l' idoneità del prodotto da acquistare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 5 luglio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul **BONUS ROTTAMAZIONE TV** e per scaricare il modulo per l'autocertificazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 30 luglio 2021 che riporta il nuovo calendario clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato alla NUOVA TV DIGITALE clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 9 al 21 Agosto 2021)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 maggio 2021, n. 114: Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 30 giugno 2021: Primo riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 10 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 11 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 25 giugno 2021: Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 11 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Testo del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 30 luglio 2021). (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 12 agosto 2021 – Supplemento Ordinario n. 31).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

6) Legge 4 agosto 2021, n. 116: - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 20 luglio 2021: Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 giugno 2021: Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022. (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 3 agosto 2021: Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)